



Regione Siciliana

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

D.P.R.S. n° 467 del 12.09.2017

Sede legale: Via Centuripe, 1/A - 95128 Catania - tel. (095) 559111 - fax (095) 559320
C.F. 93219370876 sito web: www.consorziodibonificasiciliaorientale.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 15 DEL 25 .05 .2023

OGGETTO: Corte d'appello di Catania – Sez. Lavoro – Rgn. 312/2023 – Reclamo ex art. 1 comma 58 e ss. L.n. 92/2012 – per la Riforma della Sentenza n. 1241/2023 pubblicata in data 29/03/2023 e comunicata in pari data dal Trib. Catania Sez. Lavoro G.L. Dott. Federica Porcelli, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 6873/2021, nei confronti del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale e dei mandatarî Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina. – Costituzione in giudizio e conferimento incarico.

L'anno duemilaventitre il giorno ~~VENTIQUATTRE~~ del mese di ~~MAGGIO~~ presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe, 1/A, il dott. Giuseppe Spartà, nominato con D.A. n. 4/GAB del 09.01.2023 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e suoi mandatarî Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatarî senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 2/7/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla deliberazione della giunta regionale n. 275 del 25/6/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

PREMESSO che l'ing. Bizzini Fabio con ricorso promosso innanzi al Tribunale Civile di Catania – Sez. Lavoro Rgn. 233/2021, notificato al Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale in data 28/01/2021 (prot. n. 102/2021) nonché ai mandatarî Consorzi di Bonifica 6 Enna (prot.n. 660/2021) 7 Caltagirone (prot. n. 300-A/2021), 8 Ragusa (prot. n. 719/2021), 9 Catania (prot. n. 1008/2021), 10 Siracusa (471/2021) e 11 Messina (prot.n. 215/2021), ha chiesto, tra l'altro, "...di ritenere e dichiarare la nullità del licenziamento ex art. 18 Stat. Lav. Comma 1...", "...ritenere e dichiarare la illeggittimità del licenziamento ... e condannare il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore anche in nome e per conto del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone e/o quest'ultimo in proprio e in solido-

con riferimento agli aspetti economici – tutti i consorzi resistenti al pagamento del preavviso nella misura di dieci mensilità e al risarcimento del danno nella misura di 24 mensilità (o nella differente misura ritenuta di giustizia) ... ”, per i motivi meglio specificati nel predetto ricorso;

CHE il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale ed i mandatari Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina attraverso la delibera n. 4 del 04/02/2021 conferivano incarico di rappresentare e difendere gli Enti convenuti nel ricorso Rgn. 233/2021, pendente dinanzi al Tribunale Civile di Catania – Sez. Lavoro al Prof. Avv. Cariola Agatino con studio in Catania, via Carnazza n. 51, attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge come da separata procura alle liti;

VISTA l’Ordinanza del 14/10/2021 con la quale il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso Rgn. 233/2023 di cui sopra;

VISTO il ricorso in opposizione incoato innanzi al Tribunale di Catania sez. lav. RGn 6873/2021 avverso l’ordinanza di rigetto del 14/10/2021, emessa dallo stesso Tribunale adito, notificato al Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale in data 01/12/2021 (prot. n. 1331/2021) nonché ai mandatari Consorzi di Bonifica 6 Enna (prot.n. 8502/2021) 7 Caltagirone (prot. n. 3178/2021), 8 Ragusa (prot. n. 6762/2021), 9 Catania (prot. n. 16533/2021), 10 Siracusa (5865/2021) e 11 Messina (prot.n. 2119/2021), con il quale il nominato ricorrente ha chiesto, tra l’altro, di annullare, “...revocare ovvero riformare l’ordinanza del 14 ottobre 2021, comunicata il 18ottobre 2021, e per l’effetto: ritenere e dichiarare la nullità del licenziamento ai sensi dell’art. 18 Stat. Lav., comma 1, in quanto arbitrario, ritorsivo e pretestuoso, determinato da motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345c.c., adottato in frode alla legge oltre che discriminatorio e, conseguentemente, condannare il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore, anche in nome e per conto del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, e/o quest’ultimo in proprio, e in solido – con riferimento agli aspetti economici – tutti i consorzi resistenti, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ex art. 18 comma 1 Stat. Lav., al pagamento di tutte le retribuzioni globali maturate sino all’effettiva reintegrazione e al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali,.....oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo..”, per i motivi meglio specificati in ricorso;

VISTA la Delibera n. 3 del 07/02/2022, con la quale si è ritenuto opportuno, per continuità di difesa, affidare e conferire incarico, per la costituzione nel giudizio di cui sopra, al Prof. Avv. Cariola Agatino che ha patrocinato i Consorzi convenuti nel procedimento Rgn. 233/2021;

PRESO ATTO della sentenza n. 1241/2023 pubblicata in data 29/03/2023 emessa in pari data dal Tribunale di Catania sez. lav., G.L. Dott.ssa Federica Porcelli, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 6873/2021 di R.G. con la quale è stato ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa disposto nei confronti dell’ing. Bizzini Fabio;

VISTA la nota del Prof. Avv. Cariola Agatino prot. n. 1006/2023 inviata in data 04/05/2023, con la quale ha trasmesso all’intestato Consorzio, l’avvenuta notifica, ricevuta nella qualità di procuratore nel giudizio primo grado, del “Reclamo incoato innanzi alla Corte d’appello di Catania – Sez. Lavoro RGn. 312/202, a norma dell’ex art. 1 comma 58 e ss. L.n. 92/2012 – per la Riforma della Sentenza n. 1241/2023 pubblicata in data 29/03/2023 e comunicata in pari data dal Tribunale di Catania Sez. Lavoro G.L. Dott. Federica Porcelli resa a definizione del procedimento iscritto al n. 6873/2021 R.G. – promosso dall’ing. Bizzini Fabio;

CONSIDERATO che detto “Reclamo” depositato innanzi alla Corte d’Appello sez. lav. RGn. 312/2023, costituisce il secondo grado di giudizio di quello definito dal Tribunale di Catania con la sentenza n.1241/2023 con la conseguenza che sono convenuti tutti i Consorzi, già citati nei precedenti gradi di giudizio sopra richiamati;

VISTA la nota prot. n. 1041 del 09/05/2023 con la quale è stato chiesto al Prof. Avv. Cariola Agatino di voler manifestare la disponibilità ad assumere l’incarico in argomento presentando apposito preventivo di parcella;

VISTA la nota prot. 1073 del 12/05/2023 con la quale il Prof. Avv. Cariola Agatino ha fatto pervenire il preventivo al fine di assumere la difesa nel citato “Reclamo”;

RITENUTO necessario ed opportuno che l’intestato Consorzio faccia valere in giudizio le ragioni poste a fondamento della legittimità del licenziamento impugnato e quindi resista nel giudizio promosso innanzi alla Corte d’Appello di Catania Rgn. 312/2023 affidando la difesa dell’Ente al Prof. Avv. Cariola Agatino, che ha già difeso gli Enti, come detto, nei precedenti gradi di giudizio;

CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale dell’Ente;



DELIBERA

DI AUTORIZZARE il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e i mandatarî Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina, a costituirsi in giudizio per resistere al Reclamo ex art. 1 comma 58 e ss. L.n. 92/2012 – per la Riforma della Sentenza n. 1241/2023 pubblicata in data 29/03/2023, incoato innanzi alla Corte d'appello di Catania – Sez. Lavoro – Rgn. 312/2023, promosso dall'ing. Bizzini Fabio.

DI CONFERIRE l'incarico di rappresentare e difendere gli Enti convenuti nel procedimento in argomento, pendente in Corte d'appello Sez. Lavoro Rgn. 312/2023, al Prof. Avv. Cariola Agatino con studio in Catania via Carnazza n. 51 attribuendo al professionista ogni facoltà di legge atta ad esplicitare tutte le difese ed eccezioni di rito e di merito che si dovessero ritenere necessarie, compresi i mezzi istruttori più opportuni per la difesa degli Enti;

DI AUTORIZZARRE il conferimento della relativa procura alle liti al Prof. Avv. Cariola Agatino con separato atto come per legge;


DI DARE MANDATO al Vice Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti ed adempimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi inclusi gli atti per la copertura della spesa che verrà riconosciuta nei limiti della somma di cui al preventivo acquisito al protocollo consortile ai nn 1073/2023 (Prof. Avv. Cariola Agatino), al fine di ripartire la relativa spesa tra i mandatarî Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina.

DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo ai mandatarî consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina, nonché al legale incaricato della difesa degli Enti, Prof. Avv. Cariola Agatino .


DI MUNIRE la presente delibera, stante l'urgenza, di immediata esecutività.

DI DARE mandato ai competenti uffici di adottare tutti gli atti consequenziali, ivi compresa la pubblicazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Punzi Gaetano



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Sparta Giuseppe



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 15 del 25.05.2022 è stata pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonificasiciliaorientale.it) dal 25/05/2023 al

Catania, li